



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 49/11 DEL 26.11.2013

Oggetto: Indennità di carica spettante agli organi di controllo e di revisione di enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica partecipati e/o controllati dalla Regione. Organi di Amministrazione e Organi di controllo: trattamento di missione e trasferta. Indirizzi interpretativi.

Il Presidente ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29 marzo 2013, sono stati, tra l'altro, stabiliti i compensi annui spettanti agli organi di controllo e agli organi di revisione di enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione, ed è stato, altresì, disposto che i predetti compensi restino invariati per l'intero periodo di durata in carica degli organi in parola.

Le disposizioni di cui alla citata deliberazione n. 15/22 del 29 marzo 2013 sono state successivamente confermate con la deliberazione n. 30/7 del 26 luglio 2013 e nel Decreto presidenziale n. 113 del 5 agosto 2013 che attribuisce ai componenti degli organi di controllo e di revisione degli enti di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, nonché degli enti le cui leggi istitutive o i cui statuti rinviino sul punto alla predetta L.R. n. 20/1995, un'indennità di carica annua determinata nella misura e nei modi indicati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29 marzo 2013.

Il Presidente ricorda, quindi, che la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29 marzo 2013 ha, inoltre, disposto che i compensi spettanti agli organi di controllo e agli organi di revisione degli organismi regionali, come dalla stessa determinati, dovessero essere intesi come "onnicomprensivi" e, per l'effetto, di non attribuire ai componenti dei predetti organi ulteriori compensi per prestazioni accessorie all'incarico conferito. Sottolinea che, tuttavia, la deliberazione in parola non precisa quali voci di costo debbano considerarsi incluse nell'accezione di "onnicomprensivo".

Sull'argomento sono pervenute richieste di chiarimenti, in particolare da parte di Enti e Agenzie regionali.

Si rende necessario, pertanto, continua il Presidente, adottare un indirizzo interpretativo ed



applicativo delle disposizioni contenute nelle indicate deliberazioni n. 15/22 e n. 30/7 del 2013, con particolare riferimento all'IVA, alla cassa previdenziale ad oneri diversi e al rimborso di eventuali spese sostenute per l'espletamento della carica.

Il Presidente ritiene in proposito che, nel rispetto degli obiettivi generali di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, e in linea con gli indirizzi in materia di contenimento dei costi dell'amministrazione e degli enti regionali, il compenso in parola debba venir inteso come compenso lordo, comprensivo di IVA, cassa previdenziale e oneri vari.

In ordine alla previsione di ulteriori somme, in particolare a titolo di rimborso spese sostenute per missioni e trasferte o ad altro titolo, a favore degli organi di amministrazione e di controllo, il Presidente ricorda che per gli organi di amministrazione e di controllo degli enti di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 e per gli organismi comunque soggetti alle disposizioni della citata L.R. n. 20/1995, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6, comma 8 e comma 8 bis, della legge medesima che prevedono nel caso di amministratori e di componenti dei collegi dei revisori o di sindaci che in ragione del loro ufficio si rechino fuori dal comune in cui ha sede l'ente, che compete il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti dell'Amministrazione regionale e che, nel caso di amministratori e di componenti dei collegi dei revisori o di sindaci che non risiedono nel comune in cui ha sede l'ente, per la partecipazione alle sedute degli organi, compete il rimborso delle spese di trasporto e di vitto, sempre secondo le modalità e le misure previste per i dirigenti dell'Amministrazione regionale.

A tale riguardo il Presidente richiama integralmente la direttiva dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione in materia di missioni del personale regionale, di cui alla nota 15670 del 14 giugno 2013, che si allega alla presente deliberazione, e il comma 7 dell'articolo 54 del vigente Contratto collettivo di lavoro per il personale dirigente dell'Amministrazione, degli Enti, Agenzie e Aziende regionali, che testualmente recita:

"7. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta, ove non vi abbia provveduto l'Amministrazione, il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria 4 stelle e della spesa per 1 o 2 pasti giornalieri, nel limite di € 70,00 complessivi per due pasti e nel limite di € 45,00 nell'ipotesi di un solo pasto. Per le trasferte di durata non inferiore a 6 ore, compete solo il rimborso di un pasto".

A tali suddette disposizioni devono dunque attenersi scrupolosamente tutti gli organismi soggetti alla predetta L.R. n. 20/1995.



Ciò detto, ai fini del contenimento e della riduzione dei costi e della regolamentazione delle spese in argomento, e per l'omogeneità di trattamento, il Presidente ritiene che anche gli amministratori e gli organi di controllo degli organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione non assoggettati alla disciplina della richiamata L.R. n. 20/1995 debbano attenersi a quanto disposto per i dirigenti regionali e quindi a quanto previsto nella soprarichiamata Direttiva dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e nell'articolo 54, comma 7 del vigente Contratto collettivo di lavoro per il personale dirigente dell'Amministrazione.

Il Presidente, pertanto, ritiene di dover invitare i suddetti organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione, non soggetti alle disposizioni della predetta L.R. n. 20/1995 ad uniformarsi, con la consentita immediatezza e compatibilmente con le previsioni del codice civile, agli indirizzi di cui sopra concernenti il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico dagli organi di amministrazione e di controllo degli enti di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 e dagli organi di amministrazione e di controllo degli organismi comunque soggetti alle disposizioni della citata L.R. n. 20/1995.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente

DELIBERA

- di formulare uno specifico atto di indirizzo agli enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica partecipati e/o controllati dalla Regione circa il significato di "onnicomprensività" dell'indennità di carica spettante agli organi di controllo e di revisione di enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica partecipati e/o controllati dalla Regione, come definita nella deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29 marzo 2013, nel senso che il suddetto compenso è da intendersi come compenso lordo comprensivo di IVA, cassa previdenziale e oneri vari;
- di confermare, quanto al trattamento di missione di amministratori e/o componenti dei collegi dei revisori o di sindaci di enti strumentali della Regione e altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale di cui alla L.R. n. 20/1995, e degli organismi comunque soggetti alle disposizioni della L.R. n. 20/1995, che in ragione del loro ufficio si rechino fuori dal comune in cui ha sede l'ente, che trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6, comma 8 della medesima L.R. n. 20/1995 e pertanto compete il rimborso delle spese di viaggio come previste per i dirigenti dell'Amministrazione regionale;



- di confermare, quanto alle eventuali spese sostenute per la partecipazione alle sedute degli organi dagli amministratori e dai componenti dei collegi dei revisori o di sindaci di enti strumentali della Regione e altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale di cui alla L.R. n. 20/1995, e degli organismi comunque soggetti alle disposizioni della L.R. n. 20/1995, che non risiedono nel comune in cui ha sede l'ente, che, secondo le previsioni del comma 8 bis, dell'art. 6, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, compete il rimborso delle spese di trasporto e di vitto, secondo le modalità e le misure previste per i dirigenti dell'Amministrazione regionale;
- di richiamare integralmente la direttiva dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione in materia di missioni del personale regionale, di cui alla nota 15670 del 14 giugno 2013, e il comma 7 dell'articolo 54 del vigente Contratto collettivo di lavoro per il personale dirigente dell'Amministrazione, degli Enti, Agenzie e Aziende regionali. A tali suddette disposizioni devono attenersi scrupolosamente tutti gli organismi soggetti alla predetta L.R. n. 20/1995;
- di ritenere, ai fini del contenimento e della riduzione dei costi e della regolamentazione delle spese in argomento e per l'omogeneità di trattamento, che anche gli amministratori e gli organi di controllo degli organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione non assoggettati alla disciplina della richiamata L.R. n. 20/1995 debbano attenersi a quanto disposto per i dirigenti regionali e quindi a quanto previsto nella soprarichiamata Direttiva dell'Assessore del Personale e nell'articolo 54, comma 7 del vigente Contratto Collettivo di lavoro per il personale dirigente dell'Amministrazione;
- di invitare gli organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione, non soggetti alle disposizioni della L.R. n. 20/1995 ad uniformarsi con la consentita immediatezza, compatibilmente con le previsioni del codice civile, agli indirizzi di cui sopra relativamente al trattamento di missione e di trasferta degli organi di amministrazione e di controllo.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci